

Avv. *L a u r a V e r u c c i*
00136 ROMA – Via G. Braida, 18
Tel. 06. 35450808 – Email: laura.verucci@libero.it
CF.: VRCLRA67L60B474G – P.IVA.: 10670600583

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

INTEGRAZIONE RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

In ordine alla proposta di ristrutturazione debiti del consumatore

Formulata da Di Massimo Tiziana- Proc. N. 342-1/2023 – G.D. dott. M. GENNA

1.Premessa

La sottoscritta avv. LAURA VERUCCI, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A24200, con studio a Roma in Via G. Braida, 18, con provvedimento del 05.09.23, depositato in pari data, è stata nominata dall'Organismo Forense di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dalla Sig. ra **Di Massimo Tiziana**, nata a Roma il 17.05.62 (C.F. DMSTZN62P57H501S) e res.te a Roma in Piazza dei Navigatori 7, già dipendente di Roma Capitale, con la qualifica di impiegata, nubile, assistita nelle fasi del presente istituto dagli Avv.ti Francesco Francavilla e Maria Giovanna Ioppolo, con studio a Roma in Via Guido D'Arezzo 16, email: f.francavilla@nomoslex.it Pec francescofrancavilla@ordineavvocatiroma.org.

La scrivente consegnava in data 23.02.23 al legale della signora Di Massimo Tiziana la relazione redatta, quale OCC incaricato, con nn. 37 documenti allegati, in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la diligenza e mancanza di colpa grave dell'esdebitanda, la fattibilità e convenienza del piano, per la richiesta della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore redatta dagli Avv.ti Francavilla e Ioppolo, legali dell'esdebitanda, poi depositata, unitamente al ricorso predisposto da detti legali, in data 7 marzo 2023, ricorso iscritto a ruolo al RG.C. N. 342-1/2023, pendente davanti al Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice dott. Genna.

Con provvedimento datato 01.04.23, depositato in cancelleria il successivo 03.04.23 e comunicato via PEC al legale dell'esdebitanda in pari data, il Giudice dott. Genna, rilevati profili di criticità del piano e della relazione di questo O.C.C., concedeva termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del provvedimento per integrazioni e modifiche al piano ed alla relazione,



riservando all'esito ogni decisione.

In particolare, il G.D. Dott. Marco Genna, con il decreto *ex artt.* 47 comma 4 e 65 comma 2 CCI, chiedeva di apportare le seguenti integrazioni e modifiche:

- 1) *“al ricorso non risulta allegata la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021, essendo state allegate le Certificazioni Uniche 2019, 2020 e 2021, che sono relative agli anni 2018, 2019 e 2020. Inoltre, non è stato prodotto il contratto di finanziamento (presumibilmente con cessione del quinto dello stipendio) stipulato con Accedo S.p.A.;*
- 2) *manca l'attestazione richiesta dall'art. 67 comma 4 CCII per la falcidia dei crediti privilegiati vantati da Agenzia delle Entrate Riscossione e, peraltro, dalla stessa situazione patrimoniale descritta deve fondatamente dubitarsi ricorra la condizione richiesta dalla citata norma;*
- 3) *non risulta corretta la collocazione del credito di Agenzia delle Entrate - Riscossione per il mancato versamento della tassa automobilistica (Euro 193,82), che non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 comma terzo c.c. ed è dunque chirografario, al pari del credito per aggi e spese di notifica, anch'esso non assistito da privilegio;*
- 4) *la relazione dell'OCC non appare adeguatamente motivata con riferimento all'indicazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Il ripetuto ricorso a finanziamenti è stato infatti ricondotto ai problemi di salute della ricorrente per i quali quest'ultima è stata riconosciuta nel 2019 portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/1992 (ma non dell'invalidità civile). Non risulta però nemmeno dedotto il sostenimento di spese sanitarie atte a giustificare la richiesta di tali finanziamenti;*
- 5) *la relazione dell'OCC non appare inoltre congruamente motivata laddove attesta la convenienza della proposta ristrutturativa rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto che nella liquidazione controllata sarebbero destinati ai creditori una quota più elevata dell'erogando TFS e probabilmente anche il ricavato della vendita dell'autovettura”;*

Il suddetto provvedimento veniva comunicato dal legale dell'esdebitanda in pari data a questo O.C.C. , ed il legale chiedeva quindi alla scrivente breve integrazione della relazione già presentata.

2. In relazione al quarto profilo di criticità rilevato dal Giudice, che più attiene alla relazione di questo Gestore, in merito alla sussistenza dei presupposti soggettivi per la proposizione del piano di



ristrutturazione dei debiti del consumatore, con particolare riferimento alla diligenza dell'esdebitanda ,si osserva che, come correttamente rilevato dal dott. Genna, la tipologia delle obbligazioni per cui si è verificato l'esdebitamento della sig.ra Di Massimo è costituita, per la maggior parte, da debiti derivanti da finanziamenti, contratti dalla sig.ra Di Massimo, dal 2014 in poi, prima, a causa del crescente ammontare delle spese che l'esdebitanda si è trovata ad affrontare da sola a seguito della crescita della figlia e delle spese scolastiche e non, necessarie alla stessa, mentre nel contempo, nonostante la domanda di assegnazione di alloggio popolare, detta assegnazione tardava ad arrivare – evento certamente, se non del tutto imprevedibile, comunque incolpevole – e, poi, dalla sua situazione di salute, problematica iniziata nel 2016/17 ma poi aggravatasi, anche esso evento oltre che incolpevole, certamente non previsto, né prevedibile.

Ed, infatti, nel 2014, la Sig.ra Tiziana Di Massimo ha comunicato di aver chiesto ed ottenuto un finanziamento (n. 72462948) alla BCC Roma, per complessivi € 20.500,00. Tale somma si era resa necessaria, a detta della sovraindebitata, per sostenere i costi e le spese quotidiane del proprio nucleo familiare, composto dalla Sig.ra Di Massimo e dalla figlia convivente Angela Gai. Tale affermazione, ad avviso della scrivente, risulta asseverata per fatto notorio, atteso che con lo stipendio, ben modesto, della signora – soprattutto considerato il costo della vita in una città come Roma - appare evidente come, dovendo sostenere interamente da sola tutte le spese necessarie, per sé e per una minore in crescita, e dovendo anche pagare un canone di locazione, non fosse possibile giungere a coprire tutte le spese necessarie.

Nel 2015, la Sig.ra Tiziana Di Massimo ha comunicato di aver chiesto ed ottenuto un finanziamento (n. 6005490) ad Accedo S.p.A., per complessivi € 35.520,00. L'intero importo venne dall'esdebitanda destinato alle spese di ristrutturazione, di acquisto mobilio e di trasloco che la stessa Sig.ra Di Massimo affrontò nell'anno 2015. Ella, infatti, che da tempo aveva fatto richiesta di assegnazione di un alloggio popolare, ma era stata inserita soltanto inserita in graduatoria, in tale anno vide finalmente accolta la propria domanda, senza tuttavia che, all'atto dell'accoglimento, le fosse comunicato alcunché in merito alle condizioni manutentive dello stesso immobile. Anche tali costi erano inevitabili, soprattutto visto che la signora vi abitava con la figlia minore, alla quale doveva assicurare un ambiente dignitoso in cui vivere, ed imprevedibili. Il debito, in seguito, è stato ceduto a Tower CQ S.r.l.



Nel 2017, poi – data in cui la esdebitanda inizia ad avere anche gravi problemi di salute - la Sig.ra Tiziana Di Massimo ha comunicato di aver richiesto un ulteriore finanziamento (n. 22209046) a Compass Banca S.p.A., per complessivi € 5.247,90, congiuntamente ad una carta di credito (n. 32119886661). La somma viene utilizzata, a detta della Ricorrente, per coprire i costi necessari al sostentamento suo e della figlia, anche alla luce delle aumentate spese necessarie per la figlia in crescita e dell'aumento del costo della vita, che andavano ad incidere ulteriormente su uno stipendio – lo si ribadisce – di per sé già comunque modesto, anzi insufficiente.

Nel 2018, la Sig.ra Tiziana Di Massimo ha comunicato di aver chiesto ed ottenuto un finanziamento con FCA Bank S.p.A. per complessivi € 14.680,32. Tale somma si rese necessaria e venne interamente destinata all'acquisto di un veicolo tipo Fiat Panda, targato FS796YZ, per la cifra di € 7.900,00, unitamente ai costi di copertura assicurativa, di bollo, della polizza *tyres base* ed alla copertura dei relativi interessi. L'acquisto del veicolo si rivelò indispensabile, a detta la Sig.ra Di Massimo, dato che nell'anno precedente le era stato riconosciuto un handicap parziale per problemi di salute. L'automobile acquistata (grazie, inoltre, ai benefici connessi alla l. 104/92) con il capitale ottenuto dal finanziamento è, dunque, una spesa indispensabile, per permettere alla Sig.ra Di Massimo di sostenere i frequenti spostamenti dovuti ai periodi controlli cui veniva sottoposta, recarsi al lavoro ed accompagnare anche la figlia a scuola, dato che- a causa delle note problematiche di salute – non le era più possibile effettuare lunghi spostamenti con i mezzi pubblici o a piedi.

La Sig.ra Tiziana Di Massimo ha, poi, comunicato di aver chiesto ed ottenuto un finanziamento con IPA, al quale è stato assegnato il Prot. n. 6949, e che, al 10.11.2021, riportava un importo a debito della Sig.ra Di Massimo pari € 15.354,35. Anche in relazione a detto ultimo debito, si deve precisare che esso non risulta tanto “giustificato” alla luce delle spese, di carattere strettamente medico, sostenute dalla signora, come erroneamente interpretato dal Giudice; bensì, più in generale, dalla circostanza che, avendo dovuto la signora ridurre il proprio orario di lavoro e poi essere collocata a riposo a causa dei motivi di salute suddetti, lo stipendio da ella percepito è andato progressivamente diminuendo, sino al pensionamento.

In altre parole, nel progressivo indebitarsi della signora hanno pesato sia le obiettive condizioni di vita e le necessità del nucleo familiare, a fronte di risorse non sufficienti, neanche praticando la più



stretta economia; sia le condizioni di salute, progressivamente deterioratesi, dell'esdebitanda, condizioni che hanno da un lato inciso sulla capacità di produrre reddito della signora e, dall'altro, hanno fatto sorgere ulteriori necessità, quale l'acquisto di una autovettura, divenuta ormai necessaria per qualsivoglia spostamento. Tanto è vero che non vi sono fatture mediche perché la Di Massimo, quando possibile, si è dovuta curare cercando di ottenere – diciamo così – delle agevolazioni; oppure non si è potuta curare affatto, non essendo il suo stipendio intuitivamente sufficiente a coprire anche le spese mediche non mutuabili. La situazione, inoltre, negli anni si è aggravata anche a causa della necessità di ripianare – almeno parzialmente – i debiti nel frattempo contratti, in epoca diversa, ossia quando la signora, più giovane ed in salute, poteva ragionevolmente aspettarsi nel futuro di ottenere una promozione e quindi uno stipendio maggiore, e non poteva certo prevedere di ammalarsi e di dover conseguentemente essere collocata prematuramente a riposo. Detta previsione della signora, evidentemente, era condivisa dagli attuali creditori, che altrimenti non avrebbero dovuto concederle i finanziamenti che costituiscono il debito maggiore.

In questo senso questa Gestore ha quindi ricondotto la attuale situazione di sovraindebitamento ai problemi di salute della odierna ricorrente.

3. In merito al giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il profilo di convenienza è stato nuovamente oggetto di valutazione dalla scrivente alla luce, oltre che delle modifiche del Piano apportate dal Consumatore a seguito delle osservazioni del Giudice Delegato, altresì di un ulteriore credito, vantato da Compass S.p.A nei confronti dell'esdebitanda, di ulteriori €. 3.436,00 per spese legali, come da ordinanza Tribunale di Roma, Sez. XVII^A Civile, Giudice dott.ssa Centofanti, del 3 aprile 2023, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso da Compass S.p.A. nei confronti della Di Massimo, e rubricato al N.RG. 34106/22.

In proposito, nel richiamare espressamente quanto già diffusamente argomentato sul punto in sede di prima Relazione, la sottoscritta, in considerazione della modifica apportata al piano (vedi riscontro ai punti nn. 2 e 3 delle nuove Proposte di Piano Ristrutturazione Debiti), ritiene che venga quindi meno – come giustamente evidenziato dai legali della Di Massimo - il presupposto di cui all'art. 67, comma 4, CCI e, pertanto, sia preclusa qualsivoglia indagine sulla convenienza della



proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, sino ad eventuale contestazione da parte di un creditore nella successiva fase di omologa.

La proposta ora presentata dalla sig.ra Di Massimo prevede, infatti, il soddisfacimento dei creditori privilegiati sino al 100%, e la messa a disposizione dei creditori di un importo pari ad € 16.000 dei € 47.459,51 che le saranno erogati, quindi, una percentuale pari a circa il 33% del totale.

È innegabile che la percentuale offerta sia superiore rispetto al 20% imposto come limite dall'art. 545 c.p.c..

Deve essere, altresì, considerato che la sig.ra Di Massimo ha proposto il pagamento della richiamata percentuale del TFS, non appena incassato, quindi, senza ritardo alcuno nella soddisfazione dei creditori, mentre l'eventuale pignoramento della pensione – dati i limiti di legge – e del TFR comporterebbe senza dubbio tempi più lunghi.

In relazione, infine, all'automobile, trattandosi di bene strettamente necessario agli spostamenti di una persona invalida sembra dubbio possa essere aggredibile dai creditori ed, in tutti i casi, il ricavato della vendita di detto autoveicolo, che ha oggi un valore pari a circa € 5.300, appare compensato dal TFS che la sig.ra Di Massimo mette a disposizione della procedura.

In ogni caso va segnalato che anche il valore di tale unico bene intestato alla Di Massimo, di per sé già molto modesto, rappresenta solo un valore medio ipotetico, che potrebbe non essere realizzato totalmente a causa della perdita di valore dello stesso e dei costi dell'azione esecutiva.

Pertanto si conclude insistendo nelle conclusioni di cui alla relazione già in atti.

Roma, lì 12 aprile 2023

Avv. Laura Verucci

